SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1º giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 maggio 2002, n. **103.**

Norme in materia di docenti di scuole e università straniere operanti in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualità dei rispettivi curricoli, nonché i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1028):

Presentato dal sen. ASCIUTTI ed altri il 18 gennaio 2002.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 29 gennaio 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 5 febbraio 2002 e approvato il 6 febbraio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2301):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 19 febbraio 2002, con pareri delle commissioni I e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 5, 6 e 12 marzo 2002.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 17 aprile 2002, con il parere delle commissioni I e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa e approvato, con modificazioni, il 23 aprile 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1028-*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 6 maggio 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante e approvato il 15 maggio 2002.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 30 ottobre 1940, n. 1636, reca: «Disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, reca: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia».

— Il testo dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), è il seguente:

«Art. 2 *(Filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri).* — 1. Alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che:

a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;

b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori.

2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'attività delle filiazioni è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'autorizzazione si intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

4. L'autorizzazione determina l'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 34, comma 8-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

5. Le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 possono stipulare, per le attività di insegnamento, contratti di diritto privato in conformità alle norme sui contratti di insegnamento previste per le università statali, nonché ai sensi dell'art. 2222 del codice civile».

02G0134

LEGGE 27 maggio 2002, n. **104.**

Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e ulteriori disposizioni per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero).

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è sostituita dalla seguente:

«*d)* per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

1) trascorsi cento anni dalla nascita;

2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;

3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;

4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;».

2. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per posta ai rispettivi consolati dall'elettore secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilità abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.

3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.

4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

5. Il comma 2 dell'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente:

« *2.* La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'articolo 10 dagli schedari consolari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 ».

6. L'articolo 14 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. – *1.* Sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, ne trasmettono in via informatica i dati al Ministero degli affari esteri, che li trasmette al Ministero dell'interno – Centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, per l'aggiornamento dell'AIRE e per la memorizzazione dei dati raccolti.

2. Il Ministero dell'interno trasmette i dati di cui al comma 1 ai comuni, i quali provvedono entro i successivi sessanta giorni all'aggiornamento delle rispettive anagrafi, fatta salva la previsione di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per il comune di Roma fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni ».

7. Sono abrogati l'articolo 11, l'articolo 13, commi 2 e 3, e l'articolo 15 della citata legge n. 470 del 1988.

ART. 2.

(Disposizioni concernenti l'assunzione di impiegati temporanei).

1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione della Amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 14.424.641,19 per l'anno 2002.

ART. 3.

(Acquisizione di servizi informatici).

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad acquisire beni e servizi informatici nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.766.282,59 per l'anno 2002.

ART. 4.

(Oneri).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 16.190.924 euro per l'anno finanziario 2002, si provvede per detto anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel mondo*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 627):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) e dal Ministro per gli italiani nel mondo (TREMAGLIA) il 14 settembre 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 ottobre 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 27 novembre e l'11 dicembre 2001.

Esaminato in aula il 24 e 29 gennaio 2002 e approvato il 31 gennaio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2255):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 febbraio 2002 con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla III commissione il 26, 27 febbraio e 7 marzo 2002.

Relazione scritta annunciata l'8 marzo 2002 (atto n. 2255/*A* - relatore on. BIANCHI).

Esaminato in aula il 6 maggio 2002 e approvato il 9 maggio 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), così come modificato dalla presente legge:

«Art. 4. — 1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;

b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

1) trascorsi cento anni dalla nascita;

2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;

3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;

4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;

e) per perdita della cittadinanza;

f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero):

«Art. 6. — Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido».

Nota all'art. 1, comma 2:

— Si riporta il testo dei commi 4 e 6 dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):

«4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore».

«6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento».

Nota all'art. 1, comma 4:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 della citata legge 27 dicembre 2001, n. 459:

«1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le votazioni di cui all'art. 1, comma 1».

Note all'art. 1, comma 5:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 27 ottobre 1988, n. 470, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 8. — 1. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero ha luogo contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia.

2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'art. 10 dagli schedari consolari di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

3. Il Ministero degli affari esteri sovraintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione stessa».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari):

«Art. 67 *(Schedario dei cittadini)*. — Presso ogni ufficio consolare è istituito e mantenuto uno schedario il più possibile aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali, dei cittadini residenti nella circoscrizione.

La iscrizione nello schedario, di cui l'autorità consolare può rilasciare certificazione, non costituisce prova dello stato di cittadinanza.

Nello schedario è presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonché di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale».

Nota all'art. 1, comma 7:

— Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge n. 470 del 1988, come modificato dalla presente legge:

«Art. 13. — 1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche autorità locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione.

2. *(Abrogato).*

3. *(Abrogato)*».

Nota all'art. 2, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e successive modificazioni:

«1. Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolati di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 1.827 unità per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unità per gli istituti italiani di cultura. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero».

02G0130

DECRETO-LEGGE 1° giugno 2002, n. **105.**

Ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la prosecuzione di una adeguata copertura assicurativa a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali e di quelle di gestione aeroportuale, in ragione anche della particolare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei perduranti rischi da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento dell'attività delle stesse;

Visto l'atto di indirizzo formulato dalla Commissione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga e modalità di applicazione della copertura assicurativa statale

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2002.

2. Per il periodo dal 1° giugno al 30 giugno 2002 lo Stato italiano garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, così come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45.

Art. 2.

Estensione della copertura assicurativa in caso di ulteriori atti di indirizzo della Commissione europea

1. Nel caso in cui, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione europea dovesse formulare nuovi atti di indirizzo di contenuto analogo a quelli indicati nelle premesse del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, estende, con propri decreti, l'applicazione della copertura assicurativa di cui all'articolo 1 a periodi di tempo ulteriori a quelli ivi indicati, alle medesime condizioni e secondo le stesse modalità, conformandosi integralmente ai contenuti dei sopravvenuti atti comunitari di indirizzo.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0135

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle province di Forlì-Cesena e Ravenna interessato da uno sciame sismico iniziato il 19 aprile 2000 e nel territorio delle province di Reggio Emilia e Modena interessato da una scossa tellurica il 18 giugno 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Forlì-Cesena e Ravenna interessato da uno sciame sismico iniziato il 19 aprile 2000 e nel territorio delle province di Reggio Emilia e Modena interessato da una scossa tellurica il 18 giugno 2000;

Vista l'approvazione del Piano degli interventi straordinari di ripristino delle infrastrutture danneggiate, avvenuta con presa d'atto del 30 gennaio 2001 e la successiva approvazione della rimodulazione finanziaria avvenuta in data 30 novembre 2001;

Vista la nota del 22 aprile 2002 dell'assessore alla difesa del suolo e della costa della regione Emilia Romagna, con la quale, nell'illustrare gli interventi straordinari adottati, ha chiesto la proroga del termine previsto dall'art. 2, comma 5, della ordinanza n. 3076 del 3 agosto 2000 del Ministro dell'interno *pro-tempore* delegato al coordinamento della protezione civile;

Considerato che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento gli interventi straordinari correlati alla eccezionalità degli eventi determinatisi;

Considerato altresì che l'amministrazione regionale con la suddetta nota, nell'evidenziare la necessità di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, ha chiesto il differimento dei termini delle disposizioni di carattere derogatorio connesse al completamento degli interventi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia e Modena sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato fino al 31 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A06786

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della regione Umbria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, con legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota 4254/IA del 20 febbraio 2002 con la quale la regione Umbria richiede — in considerazione della scarsità delle precipitazioni — la dichiarazione dello stato di emergenza per l'intero territorio della regione;

Considerato che il persistere del fenomeno delle ridotte precipitazioni ha notevolmente aggravato la crisi idrica determinando ulteriori conseguenze negative riguardo agli approvvigionamenti idrici della regione Umbria;

Ritenuto opportuno, indifferibile ed urgente dare corso alle richieste avanzate dalla regione Umbria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;

Su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa — ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 — è dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio della regione Umbria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A06787

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 maggio 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico e geomorfologico dell'area mineraria nel territorio del comune di Rio Marina in provincia di Livorno. (Ordinanza n. 3215).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Rio Marina in provincia di Livorno interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico e geomorfologico dell'area mineraria;

Considerato che la situazione è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisite le intese della regione Toscana e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il vice-sindaco del comune di Rio Marina è nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari ed urgenti per la messa in sicurezza delle situazioni di rischio idrogeologico e geomorfologico dell'area mineraria nel territorio dello stesso comune di Rio Marina.

2. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, all'aggiudicazione delle opere e degli interventi urgenti di cui al comma 1 ed alla consegna dei lavori, entro il termine di centottanta giorni dalla emanazione della presente ordinanza.

3. Il commissario delegato nello svolgimento degli incarichi affidatigli e nell'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, può adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi e delle opere e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti in deroga alle seguenti disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17.

4. Per tutti gli interventi e le opere di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato provvede previa acquisizione, ove necessario, di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi, comunque denominati, anche mediante convocazione di conferenza dei servizi ai sensi e nei modi previsti dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dall'art. 9 della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla metà. L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

Art. 2.

1. Il commissario delegato presenta relazioni semestrali alla regione Toscana e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sullo stato di attuazione degli interventi, nonché una relazione conclusiva alla ultimazione degli stessi da trasmettere anche al Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza pari a € 2.460.917,12 si provvede, quanto a € 653.318,12 a carico dell'U.P.B. 4.2.3.3 Capitolo 7850 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'esercizio finanziario 2002, e quanto a € 1.807.599,00 a carico delle risorse già trasferite al comune di Rio Marina con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 00073 del 4 aprile 2002.

2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato all'uopo istituita.

3. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità di Stato.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e, pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A06737

ORDINANZA 22 maggio 2002.

Interventi urgenti per il superamento dell'emergenza nella regione Piemonte colpita dagli eventi alluvionali degli anni 1994 e 2000 - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). (Ordinanza n. 3216).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge del 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 52, comma 51, della legge 28 dicembre 2001, n. 448:

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, 10 novembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana in conseguenza dei gravissimi eventi alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici ripetutamente verificatisi nei rispettivi territori nei mesi di ottobre e novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 2 gennaio 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nelle regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Puglia e nelle province autonome di Trento e Bolzano in conseguenza dei gravissimi eventi alluvionali nei rispettivi territori nei mesi di ottobre e novembre 2000;

Viste le proprie ordinanze n. 2412 del 10 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 1995, n. 2452 del 4 luglio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1996, n. 2618 del 28 giugno 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 2 luglio 1997;

Viste le proprie ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, n. 3110 del 1° marzo 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001, n. 3135 del 10 maggio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001, n. 3141 del 2 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001, n. 3146 del 15 agosto 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 27 agosto 2001, n. 3191 del 28 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2002, n. 3192 del 28 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2002;

Ravvisata la necessità di disporre ulteriori misure urgenti per favorire il superamento delle situazioni di emergenza idrogeologica nella regione Piemonte;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attività produttive, il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture danneggiate e la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone colpite;

D'intesa con la regione Piemonte;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi prioritari più urgenti per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico, nonché per l'avvio alla normalità delle attività di vita e di lavoro in relazione agli eventi alluvionali degli anni 1994 e 2000 di cui alle ordinanze n. 2412/1995 e n. 3090/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la regione Piemonte è autorizzata, in deroga ai limiti di indebitamento imposti dalla normativa vigente, a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con istituti nazionali ed esteri per i quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi annui a valere sugli stanziamenti quindicennali previsti dall'art. 52, comma 51, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in termini di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Art. 2.

Per gli interventi disciplinati dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni e le deroghe già previste nella specificata ordinanza n. 3090/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendere a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A06735

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Danci Daniela Gafia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Danci Daniela Gafia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bistrita (Romania) dalla sig.ra Danci Daniela Gafia nata a Viseu de Sus (Romania) il giorno 28 giugno 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Danci Daniela Gafia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06153

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Al Ramahi Hana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Al Ramahi Hana ha chiesto il riconoscimento del titolo di bachelor of science in infermieristica conseguito in Giordania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di bachelor of science in infermieristica conseguito nell'anno 1999 presso la Jordan University of science & tecnology di Irbid (Giordania) dalla sig.ra Al Ramahi Hana nata a Kuwait (Giordania) il giorno 28 giugno 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Al Ramahi Hana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06152

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Luca Hossu Tania di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Luca Hossu Tania ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 con l'esame di equipollenza effettuato presso la Scuola postliceale sanitaria di Hunedoara dopo gli studi effettuati presso il Liceo sanitario di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Luca Hossu Tania, nata a Hunedoara (Romania) il giorno 31 dicembre 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Luca Hossu Tania è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06154

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ionescu Cornelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ionescu Cornelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 con l'esame di equipollenza effettuato presso la Scuola postliceale sanitaria di Hunedoara dopo gli studi effettuati presso il Liceo sanitario di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Ionescu Cornelia nata a Rudari (Romania) il giorno 14 agosto 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ionescu Cornelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06155

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ciocarlan Stratica Oltita Doina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ciocarlan Stratica Oltita Doina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1967 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi

(Romania) dalla sig.ra Ciocarlan Stratica Oltita Doina nata a Birlad (Romania) il giorno 21 aprile 1946 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ciocarlan Stratica Oltita Doina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06156

DECRETO 14 maggio 2002.

Proroga temporanea dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO XIV

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O.G.U. n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti ed in particolare l'art. 11 comma 1, che prevede una proroga temporanea dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il periodo necessario per procedere alla verifica delle sue condizioni di autorizzazione;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articolo 5, comma 1;

Viste le domande con le documentazioni integrative dirette ad ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti di cui trattasi;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in merito al rinnovo dell'autorizzazione di ciascuno dei prodotti di cui trattasi;

Considerato che la data di scadenza fissata per ciascuno dei prodotti di cui trattasi è stata superata a causa dei tempi tecnici necessari all'emanazione dei singoli decreti di rinnovo;

Ritenuto di dover comunque garantire la continuità delle autorizzazioni a suo tempo concesse;

Ritenuto pertanto necessario concedere una proroga all' autorizzazione a suo tempo concessa dei prodotti di cui trattasi, al fine di consentire il completamento dell'iter di emissione dei singoli decreti di rinnovo;

Decreta:

È prorogata fino al 30 settembre 2002 l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati in allegato, al fine di consentire il completamento dell'iter di emissione dei singoli decreti di rinnovo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO 1

Elenco delle registrazioni prorogate fino al 30 settembre 2002

	Reg. n	prodotto	Impresa	parere della Commissione favorevole al rinnovo
1.	10624	AMIGO	BAYER S.p.a.	24 ottobre 2001
2.	9931	BRIONIL 40 FLOW	AGRIMPORT S.p.a.	24 ottobre 2001
3.	9932	BRIONIL 75 WDG	AGRIMPORT S.p.a.	25 ottobre 2000
4.	9127	CONCORDE 4 EC	CAFFARO S.p.a.	20 febbraio 2001
5.	9126	CONCORDE COMBI	CAFFARO S.p.a.	20 febbraio 2001
6.	8987	CONFIDOR 200 SL	BAYER S.p.a.	24 ottobre 2001
7.	8823	CUPROSCAM MIX BLU	SCAM S.r.l.	20 febbraio 2001 11 aprile 2001
8.	8798	DEFENDER	SIPCAM S.p.a.	20 febbraio 2001
9.	8797	DEFENDER S	SIPCAM S.p.a.	20 febbraio 2001
10.	8883	DISERBANTE TOT. BIMEX	GUABER S.p.a.	06 giugno 2001
11.	8893	DODOSCAM WDG	SCAM S.r.l.	04 luglio 2001
12.	8792	DOMARK 4 EC	ISAGRO S.p.a.	13 dicembre 2000
13.	9652	DOMARK 45 EW	ISAGRO S.p.a.	20 febbraio 2001
14.	8803	DOMARK COMBI PB	ISAGRO S.p.a.	20 febbraio 2001
15.	8890	ECLIPSE 100	DOW AGROSCIENCES B.V.	15 gennaio 2002
16.	9178	EMERALD	ISAGRO S.p.a.	20 febbraio 2001
17.	9449	EMERALD COMBI	ISAGRO S.p.a.	20 febbraio 2001
18.	8793	EMINENT 40 EW	ISAGRO S.p.a.	20 febbraio 2001
19.	8774	ERBIFEN	SARIAF S.p.a.	25 ottobre 2000 06 giugno 2001
20.	8906	GAUCHO 350 FS	BAYER S.p.a.	24 ottobre 2001
21.	8905	GAUCHO 70 WS	BAYER S.p.a.	24 ottobre 2001
22.	8771	GLYPHERB	NEW AGRI S.r.l.	04 luglio 2001 15 gennaio 2002
23.	9713	HORIZON	BAYER S.p.a.	15 gennaio 2002
24.	9960	IMIDOR	BAYER S.p.a.	24 ottobre 2001
25.	8876	ISOFLOW	SCAM S.r.l.	06 giugno 2001
26.	9565	LINEAR K	DOW AGROSCIENCES B.V.	04 luglio 2001
27.	8807	MANEX C 8	GRIFFIN (EUROPE) S.A.	20 febbraio 2001
28.	9712	MATADOR	BAYER S.p.a.	15 gennaio 2002
29.	8877	ORTOSCAM FLOW	SCAM S.r.l.	06 giugno 2001
30.	8810	PILAR	DU PONT DE NEMOUR IT.na S.p.a.	21 marzo 2001
31.	8833	PONTIAC	CAFFARO S.p.a.	11 aprile 2001
32.	10055	PROVADO PIN	BAYER S.p.a.	24 ottobre 2001
33.	8805	RAMEAZZURRO	AGRIMIX S.R.L.	20 febbraio 2001
34.	8889	SOUND	DOW AGROSCIENCES B.V.	15 gennaio 2002
35.	8799	THOR	AGROQUALITÀ S.r.l.	20 febbraio 2001
36.	8800	THOR COMBI	AGROQUALITÀ S.r.l.	20 febbraio 2001
37.	8811	TITER	DU PONT DE NEMOURS IT.na S.p.a.	21 marzo 2001
38.	8809	WONDER T PB	DU PONT DE NEMOURS IT.na S.p.a.	21 marzo 2001

02A06798

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 marzo 2002.

Garanzie surrogatorie della materiale trattenuta del prelievo supplementare di cui all'art. 129, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 25 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte;

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario»;

Visto il decreto 25 ottobre 1995 concernente «Possibilità di ricorso a forme di garanzia surrogatorie del prelievo da trattenersi a titolo di anticipo»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, recante «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario»;

Visto il decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, recante «Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, così come sostituito dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, comma 2, in base al quale con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i criteri e le modalità secondo cui gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie immediatamente esigibili;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 6 dicembre 2001;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'acquirente, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte da effettuarsi per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore, può avvalersi esclusivamente delle seguenti garanzie surrogatorie prestate dal produttore:

a) fideiussione bancaria od assicurativa rilasciata dal produttore atta ad assicurare l'adempimento a prima e semplice richiesta da parte dell'acquirente;

b) importo del latte conferito e non liquidato, al netto di eventuali prestiti o anticipazioni concessi sotto qualsiasi forma o sotto altro tipo di garanzia dall'acquirente al produttore conferente.

2. La garanzia di cui al punto *b)* deve trovare diretto riscontro nella contabilità dell'acquirente, fermo restando l'obbligo per il medesimo di procedere alla trattenuta sull'importo del latte conferito o alla costituzione di una fideiussione di cui al punto *a)* del comma 1, allorché la copertura finanziaria risulti insufficiente a garantire il totale versamento del prelievo supplementare.

3. Le forme di garanzia individuate al comma 1 devono rispondere ai requisiti dell'idoneità e della immediata esigibilità prescritti dall'art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2000, n. 79, e pertanto essere atte a coprire, fino alla scadenza del termine previsto per il pagamento del prelievo supplementare, l'importo dovuto per i quantitativi consegnati in eccesso rispetto alla quota latte spettante a ciascun produttore, mediante l'immediato soddisfacimento dell'acquirente a prima e semplice richiesta scritta dello stesso.

4. Le forme di garanzia di cui al comma 1 devono risultare effettivamente costituite nel momento in cui sorge l'obbligo per l'acquirente di effettuare la trattenuta del prelievo a titolo di anticipo.

Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano, anche in corso di periodo, la corretta applicazione del presente decreto ed in caso di violazioni accertate, sono tenute ad applicare le sanzioni previste dall'art. 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, procedendo, in caso di reiterazione della violazione per più periodi, anche non consecutivi, alla revoca del riconoscimento.

2. La costituzione di una garanzia surrogatoria non esonera l'acquirente dalla responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo dovuto dai produttori conferenti. La garanzia surrogatoria sussiste in presenza di provvedimenti giurisdizionali che sospendono l'efficacia della comunicazione del prelievo supplementare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2002

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 91

02A06793

DECRETO 16 maggio 2002.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984, e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 5 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 18 settembre 1996, concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti Classico»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio vino Chianti classico in data 6 luglio 2000 intesa ad ottenere modifiche agli articoli 2, 4 e 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», approvato con decreto dirigenziale 5 agosto 1996, e successive modifiche;

Visto il parere favorevole della regione Toscana sulla sopracitata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Chianti Classico» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 21 febbraio 2002;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopracitati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico» in conformità al parere espresso dal sopracitato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi dell'art. 2, dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, penultimo comma, del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996, e successive modifiche, sono sostituiti per intero dal testo di cui appresso, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002:

«Art. 2. — Il vino "Chianti Classico" deve essere ottenuto da uve prodotte della zona di produzione delimitata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese: minimo 80%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle unità amministrative della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3 sopracitato nella misura massima del 20% della superficie iscritta all'albo vigneti.

Fino alla vendemmia del 2005 compresa, potranno concorrere alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 6% i vitigni Trebbiano toscano e Malvasia bianca.

Art. 4, comma 2. — I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone. È vietata qualsiasi pratica di forzatura.

È tuttavia consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso.

Art. 5, penultimo comma. — Il vino "Chianti Classico" destinato a "riserva" può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad almeno 24 mesi di invecchiamento di cui almeno 3 di affinamento in bottiglia e deve presentare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di almeno 12,50% per cento.».

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, già a partire dalla vendemmia 2002, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni del soprariportato art. 2 del disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2002, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tec-

nici della regione Toscana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996, nonché al rispetto delle modifiche del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A06807

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 26 ottobre 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di tre francobolli celebrativi della FAO, dell'IFAD e del PAM.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'ORGANIZZAZIONE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 5 febbraio 2001, n. 29) di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001», integrato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 21 giugno 2001, n. 142), con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2001, in corso di pubblicazione e con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede l'emissione di tre francobolli celebrativi della FAO, dell'IFAD e del PAM;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2001, tre francobolli celebrativi della FAO, dell'IFAD e del PAM, riuniti in trittico, nel valore di L. 800 - € 0,41, per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 50,8×30 per il valore dedicato alla FAO e mm 25,4×30 per i valori dedicati all'IFAD e al PAM; formato stampa: mm 46,8×26 per il valore dedicato alla FAO e mm 21,4×26 per i valori dedicati all'IFAD e al PAM; dentellatura: $14^{1/4} \times 13^{1/4}$; colori: quadricromia; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: venti esemplari per ciascun francobollo, riuniti in venti trittici, valore «L. 48.000» «€ 24,79».

Il trittico è dedicato ai tre organismi internazionali umanitari dell'ONU che combattono la fame nel mondo e precisamente il francobollo centrale riproduce l'immagine di un depliant realizzato dalla FAO raffigurante una donna di colore, con un bimbo sulle spalle, mentre lavora la terra e cesti di frutta e verdura a rappresentare i prodotti dei campi; a sinistra è riprodotto il logo della FAO realizzato in occasione del «50º ANNIVERSARIO DELLA FAO A ROMA» e a destra, in primo piano, è raffigurata la scultura di Roberto Joppolo denominata «Il seme». I francobolli a sinistra e a destra riproducono rispettivamente il logo dell'«IFAD FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO» e il logo del PAM «WFP PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE» e in entrambi, in basso a destra, la medesima scultura.

Completano ciascun francobollo le leggende «L'ITALIA CON L'ONU CONTRO LA FAME NEL MONDO», «CELEBRAZIONI UFFICIALI ITALIANE» e «GIORNATA MONDIALE DELL'ALIMENTAZIONE 2001», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2001

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazoni
STELO

Il Direttore generale del Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione - Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze: FIORENTINO

02A06806

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 aprile 2002.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto il provvedimento n. 273 del 19 luglio 1984, con il quale è stata istituita, ai sensi della legge n. 533/1973 la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il proprio decreto n. 563 del 14 aprile 1999, con il quale è stata ricostituita per un triennio la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Considerato che occorre procedere al rinnovo della predetta commissione, e tenuto conto che i componenti devono essere designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e presenti sul territorio provinciale;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Valutati gli elementi della rappresentatività in possesso dell'ufficio;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

La commissione provinciale di conciliazione, prevista dall'art. 410 del codice di procedura penale, così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, con sede presso la direzione provinciale del lavoro di Venezia, è composta dai seguenti signori: il dirigente del servizio politiche del lavoro della direzione provinciale del lavoro, o un suo delegato, presidente;

In rappresentanza dei lavoratori

Componenti effettivi

1) Chiuso Giuseppe (CGIL);

2) Codolo Nadia (CGIL);

3) Biancat Marchet Monica (CISL);

4) Tozzato Mario (UIL);

Componenti supplenti:

Sivieri Lidia (CGIL);

Simbula Lorenzo (CGIL);

Mazzi Francesca (CISL);

Brognaro Dino (UIL);

In rappresentanza dei datori di lavoro

Componenti effettivi:

1) Pozzobon dott. Enzo (Unindustria);

2) Brichese rag. Giuliano (Confcom.);

4) Comastri Anna (un. Agric.);

Componenti supplenti:

De Lazzari Luca (Unindustria);

Matterazzo Ennio (Confcom.);

Fumei Filippo (un. Agric.).

La durata in carica è fissata in anni tre, a decorrere dal 30 Aprile 2002.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 24 aprile 2002

Il direttore: MONACO

02A06195

DECRETO 29 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa «L'Economica» a responsabilità limitata, in Isernia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 della direzione generale per gli enti cooperativi;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 22 febbraio 2000;

Decreta

lo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, della società cooperativa «L'Economica» a responsabilità limitata, con sede in Isernia, via Kennedy n. 89, costituita con atto a rogito del notaio Hèna Quaranta in data 10 novembre 1975, repertorio n. 40155, registro società n. 385, posizione B.U.S.C. n. 135-141112, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Isernia, 29 aprile 2002

Il dirigente: D'AMICO

02A05994

DECRETO 29 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Artigianale Castelverrino» a responsabilità limitata, in Castelverrino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 della direzione generale per gli enti cooperativi;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 14 giugno 2000;

Decreta

lo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, della società cooperativa «Artigianale Castelverrino» a responsabilità limitata, con sede in Castelverrino, via Trento e Trieste n. 1, costituita con atto a rogito del notaio Damiano Ciarniello in data 11 aprile 1981, repertorio n. 6763, registro società n. 675, posizione B.U.S.C. n. 218-184536, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Isernia, 29 aprile 2002

Il dirigente: D'AMICO

02A05995

DECRETO 29 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Svil.» a responsabilità limitata, in Isernia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 della direzione generale per gli enti cooperativi;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 22 febbraio 2000;

Decreta

lo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, della società cooperativa «Co.Svil.» a responsabilità limitata, con sede in Isernia, via Leopardi n. 3, costituita con atto a rogito del notaio Agostino Longobardi in data 1° ottobre 1982, repertorio n. 22101, registro società n. 2274, tribunale di Isernia, posizione B.U.S.C. n. 388/261699, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Isernia, 29 aprile 2002

Il dirigente: D'AMICO

02A05996

DECRETO 29 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Pentria» a responsabilità limitata, in Isernia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Tenuto conto delle risultanze ispettive, concluse in data 6 dicembre 2001, dalle quali emerge che la società di seguito riportata si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato;

Decreta:

La sottoelencata società cooperativa edilizia «La Pentria» a responsabilità limitata, con sede in Isernia, via G. Leopardi n. 3, costituita con atto a rogito del notaio Gaetano Colalillo in data 6 ottobre 1982, repertorio n. 21579, registro società n. 761, tribunale di Isernia, posizione B.U.S.C. n. 239/94093, è sciolta di diritto con la perdita della personalità giuridica ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore come previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Isernia, 29 aprile 2002

Il dirigente: D'AMICO

02A05997

DECRETO 29 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Maison» a responsabilità limitata, in Agnone.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Tenuto conto delle risultanze ispettive del 6 dicembre 2001 e del 19 marzo 2002, dalle quali emerge che la società di seguito riportata si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato;

Decreta:

La sottoelencata società cooperativa edilizia «La Maison» a responsabilità limitata, con sede in Agnone, via V. Veneto n. 52, costituita con atto a rogito del notaio Antonio Ventriglia in data 15 novembre 1986, repertorio n. 5468, registro società n. 1296, tribunale di Isernia, posizione B.U.S.C. n. 304/224727, è sciolta di diritto con la perdita della perso-

nalità giuridica ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come modificato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore come previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Isernia, 29 aprile 2002

Il dirigente: D'AMICO

02A05998

DECRETO 13 maggio 2002.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Pisa.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto n. 2369 del 12 giugno 2001 con il quale il presidente della provincia di Pisa ha designato la sig.ra Anna Maria Saltarello consigliera di parità effettiva e l'atto n. 5106 del 20 dicembre 2001 con il quale lo stesso presidente della provincia ha designato l'avv. Clara Fanelli consigliera di parità supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Anna Maria Saltarello e della avv. Clara Fanelli, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Pisa;

Decreta:

La sig.ra Anna Maria Saltarello e l'avv. Clara Fanelli sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro
per le pari opportunità*
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Profilo personale di Clara Fanelli

Laureata in giurisprudenza.

Negli anni del liceo e poi dell'università ha preso parte al movimento studentesco e negli anni '80 ha aderito al centro femminista e centro di documentazione delle donne «La luna».

Dal 1991 esercita a Pisa la professione di avvocato civilista, affrontando in particolare cause relative al mondo del lavoro, casi di separazione dei coniugi e di divorzio e in generale questioni attinenti le dinamiche della famiglia e delle relazioni personali. Si è trovata anche recentemente a difendere donne discriminate sul posto di lavoro.

Curriculum vitae di Saltarello A. Maria

Incarichi rivestiti all'interno della Confederazione sindacale UIL e di categoria UIL F.P.L.

Membro di segreteria provinciale UIL F.P.L.

Responsabile del coordinamento donne della UIL F.P.L.

Responsabile del coordinamento donne della camera sindacale UIL di Pisa.

Membro dell'esecutivo regionale della UIL confederale coordinamento donne.

Membro del comitato centrale regionale della Confederazione UIL.

Membro del comitato regionale pari opportunità.

Responsabile provinciale del terzo settore della UIL F.P.L.

Membro della commissione paritetica provinciale delle cooperative sociali.

Membro della consulta provinciale per le cooperative sociali.

Membro del direttivo regionale della UIL F.P.L.

Membro del direttivo provinciale della Confederazione UIL di Pisa.

Già consigliera di parità della provincia di Pisa.

02A06804

DECRETO 14 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «All services» S.c.r.l., in Gavi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 5 marzo 2002 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del succitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «All services» S.c.r.l., con sede in Gavi (Alessandria), piazza Zerbo n. 11, costituita in data 20 febbraio 1999, con atto a rogito notaio dott. Luciano Mariano, repertorio n. 55508 e iscritta al n. 01825970062 del registro imprese di Alessandria, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza la nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 14 maggio 2002

Il direttore provinciale: SANLORENZO

02A06791

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 aprile 2002.

Determinazione della quota del diritto annuale per il 2001 da destinare al fondo perequativo, a carico delle camere di commercio, di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed in particolare l'art. 18, così come modificato dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il comma 5 del citato art. 18, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si determinano, sentite l'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, una quota del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite dallo Stato al sistema delle camere di commercio;

Considerato che il suddetto fondo può essere integrato con le risorse derivanti da politiche di investimenti nazionali e comunitari ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché con quelle indicate dall'art. 5, comma 2, lettera *f)* della legge 21 marzo 2001, n. 84;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 2001 con il quale è stata stabilita la misura del diritto annuale per l'anno 2001 a carico delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese a favore delle camere di commercio;

Sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Decreta:

Articolo unico

La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2001 in base al decreto interministeriale 23 aprile 2001 da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:

4,9% sulle entrate da diritto annuale fino a L. 10.000.000.000 (€ 5.164.569);

5,9% sulle entrate da diritto annuale oltre L. 10.000.000.000 (€ 5.164.569) a L. 20.000.000.000 (€ 10.329.138);

6,9% oltre L. 20.000.000.000 (€ 10.329.138).

L'ammontare del fondo perequativo è utilizzato per il 55% tra le camere di commercio che presentano rigidità di bilancio (rapporto tra spese obbligatorie che abbiano carattere di generalità per le camere di commercio su tutto il territorio nazionale e il totale delle entrate correnti) per diseconomie di scala connesse a un ridotto numero di imprese iscritte e per il restante 45% per la realizzazione di progetti intesi a verificare e a migliorare lo stato di funzionalità ed efficienza delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero delle attività produttive.

L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero delle attività produttive, direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi circa i risultati della gestione del fondo perequativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il Ministro
delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

02A06029

DECRETO 8 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ariccia 2000» a r.l., in Ariccia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visti gli accertamenti ispettivi del 6 dicembre 2000 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Ariccia 2000» a r.l., con sede in Ariccia (Roma);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società coooperativa edilizia «Ariccia 2000» a r.l. con sede in Ariccia (Roma), costituita in data 20 giugno 1971, con atto a rogito del notaio dott. Aurelio Cinque di Roma, omologato dal tribunale di Velletri (Roma) con decreto 27 agosto 1971, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Carmelo Verdiglione, con studio in Roma, via Palestro n. 56, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A06788

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 6 maggio 2002.

Localizzazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione e (ri)esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 6 dello statuto dell'Agenzia delle dogane;

Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione del 12 dicembre 2001;

Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del 24 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1992, che ha dettato le modalità relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, concernente l'applicazione in Italia della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973;

Considerato che ai sensi dell'art. 28, lettera *b)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si attribuisce in via generale al Ministero delle attività produttive la competenza al «rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'importazione e l'esportazione delle merci», e che dette autorizzazioni sono direttamente utilizzabili presso gli uffici doganali;

Considerato che l'art. 8-*quinquies*, comma 3-*quinquies*, della legge n. 150 del 7 febbraio 1992, così come modificata dalla legge n. 59 del 13 marzo 1993, stabilisce inoltre che il «Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla Convenzione di Washington»;

Visto il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 275, recante il riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette;

Visto l'art. 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che conferisce la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto D.G. Dogane del 27 ottobre 2000, riguardante la concentrazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione e esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione di Washington;

Ritenuta la necessità di dover aggiornare, in base alle mutate esigenze operative, l'elenco delle dogane abilitate al compimento delle citate operazioni doganali;

Visto il verbale della Conferenza di servizi appositamente convocata e tenutasi in data 19 aprile 2002, al fine di acquisire i necessari pareri del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero dell'ambiente;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane riportate nell'elenco allegato 1.

Art. 2.

Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di legnami indicati negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, possono essere effettuate, oltre che presso gli uffici doganali riportati nell'elenco allegato 1, presso le dogane indicate nell'elenco allegato 2.

Art. 3.

I controlli in ambito doganale degli esemplari di cui al regolamento (CE) n. 338/97, sono effettuati secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale 4 settembre 1992 e successive modificazioni.

Art. 4.

È abrogato il decreto D.G. Dogane del 27 ottobre 2000.

La presente determinazione direttoriale sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore: GUAIANA

ALLEGATO 1

UFFICI DOGANALI ABILITATI AI SENSI DELL'ART.12, par. 1, DEL REG (CE) N. 338/97 e s.m.

UFFICI DOGANALI ABILITATI	Prov.	Tipologia ufficio abilitato	NUCLEI OPERATIVI CITES	SEDE NUCLEO OPERATIVO CITES
ANCONA	AN	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C Ancona	Aeroporto Falconara
BARI	BA	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. Bari	Porto di Bari
BOLOGNA	BO	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. Bologna	Aeroporto G.Marconi
PISA	PI	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. PISA	Aeroporto Gallei Galilei
GENOVA	GE	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. Genova	Porto di Genova
GENOVA II (aeroporto C.COLOMBO)	GE	Dogana secondaria	N.O.C. Genova	Porto di Genova
MILANO	MI	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. SEGRATE	Aeroporto Milano Linate
SEGRATE (AEROPORTO LINATE)	MI	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. SEGRATE	Aeroporto Milano Linate
SOMMALOMBARDO (AEROPORTO MALPENSA)	VA	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. SOMMA LOMBARDO	Aeroporto Malpensa
CHIASSO	CO	Dogana principale	N.O.C. PONTE CHIASSO	Dogana Comm.le di Ponte Chiasso
PONTE CHIASSO	CO	Dogana secondaria e sezioni dipendenti	N.O.C. PONTE CHIASSO	Dogana Comm.le di Ponte Chiasso
NAPOLI	NA	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. NAPOLI	Porto di Napoli
NAPOLI TERRA	NA	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. NAPOLI	Aeroporto Capodichino
NAPOLI II	NA	Dogana secondaria	N.O.C. NAPOLI	Aeroporto Capodichino
SALERNO	SA	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C.SALERNO	Porto di Salerno

UFFICI DOGANALI ABILITATI AI SENSI DELL'ART.12, par. 1, DEL REG (CE) N. 338/97 e s.m.

UFFICI DOGANALI ABILITATI	Prov.	Tipologia ufficio abilitato	NUCLEI OPERATIVI CITES	SEDE NUCLEO OPERATIVO CITES
PALERMO	PA	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. PALERMO	Porto di Palermo
TERMINI IMERESE	PA	Dogana secondaria	N.O.C. PALERMO	Aeroporto Falcone e Borsellino
CATANIA	CT	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. CATANIA	Aeroporto Fontanarossa
AEROPORTO FONTANAROSSA	CT	Dogana secondaria	N.O.C. CATANIA	Aeroporto Fontanarossa
ROMA II (Aeroporto Fiumicino)	RM	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. Fiumicino	Aeroporto Leonardo da Vinci
CIAMPINO (Aeroporto)	RM	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. Fiumicino	Aeroporto Leonardo da Vinci
TORINO	TO	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. Torino	Aeroporto "Città di Torino"
CASELLE TORINESE	TO	Dogana secondaria	N.O.C. Torino	Aeroporto "Città di Torino"
ALESSANDRIA	AL	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. Alessandria	Dogana Comm.le Alessandria
TRIESTE	TS	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. Trieste	Porto di Trieste
FERNETTI	TS	Dogana secondaria e sezioni dipendenti	N.O.C. Trieste	Porto di Trieste
GORIZIA	GO	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. Trieste	Porto di Trieste
VENEZIA II (aeroporto TESSERA)	VE	Dogana secondaria	N.O.C. Venezia	Aeroporto Marco Polo
VERONA	VR	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. Verona	Aeroporto Catullo

ALLEGATO 2

UFFICI DOGANALI ABILITATI AI SENSI DELL'ART. 12, par. 1, DEL REG. (CE) 338/97 e s.m., ESCLUSIVAMENTE PER ESEMPLARI DI LEGNAME INDICATI NEGLI ALLEGATI AL MEDESIMO REGOLAMENTO

UFFICI DOGANALI ABILITATI	Prov.	Tipologia ufficio abilitato	NUCLEI OPERATIVI CITES	SEDE NUCLEO OPERATIVO CITES
LA SPEZIA	SP	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. Genova	Porto di Genova
LIVORNO	LI	Dogana principale	N.O.C. Pisa	Aeroporto Civile Galileo Galilei
MONFALCONE	GO	Principale	N.O.C.Trieste	Dogana Comm.le Punto Franco Vecchio
ORTONA A MARE	CH	Dogana principale e sezioni dipendenti	S.C.C. Pescara	Aeroporto Falconara
RAVENNA/SAN VITALE	RA	Sezione	N.O.C. Bologna	Aeroporto G.Marconi
RAVENNA/SETRAMAR	RA	Sezione	N.O.C. Bologna	Aeroporto G.Marconi
SAVONA	GE	Dogana principale e sezioni dipendenti	N.O.C. Genova	Porto di Genova
VENEZIA/PORTO MARGHERA	VE	Sezione	N.O.C. Venezia	Aeroporto Marco Polo

02A06122

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile denominato «Casermetta» sito nel comune di Valdieri

Con decreto interministeriale n. 1230 datato 22 aprile 2002 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Casermetta» sito nel comune di Valdieri (Cuneo) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 4522, foglio n. 49, mappale, 10 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 78 - ramo Difesa Esercito.

02A06796

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata»

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei salumi tipici delle Alpi Apuane intesa ad ottenere la protezione dell'Indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata»;

Vista l'istanza presentata dall'Associazione tutela Lardo di Colonnata intesa ad ottenere la protezione dell'Indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata»;

Dopo una attenta valutazione delle rispettive documentazioni, esprime parere favorevole sulla istanza intesa ad ottenere la protezione della Indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione tutela «Lardo di Colonnata», con sede in piazza Palestro n. 26, Colonnata Carrara (Massa Carrara), e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modificazioni al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ex Div. VI - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «LARDO DI COLONNATA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata» è riservata esclusivamente al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Lardo di Colonnata» è rappresentata esclusivamente da Colonnata, frazione montano collinare del comune di Carrara, provincia di Massa Carrara, come meglio individuata dalla cartografia allegata.

Art. 3.

Descrizione del prodotto

3.1. *Materia prima e ingredienti.*

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del «Lardo di Colonnata» debbono essere situati nel territorio delle seguenti regioni: Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Umbria, Marche, Lazio e Molise.

Il «Lardo di Colonnata» è ottenuto dai tagli di carne corrispondenti allo strato adiposo (ripulito dalla parte sugnosa) che ricopre il dorso dalla regione occipitale fino alle natiche e che lateralmente arriva fino alla pancetta. Lo spessore deve essere superiore ai 3 cm.

Gli ingredienti per la lavorazione e la stagionatura del prodotto sono: sale marino naturale, pepe nero macinato, rosmarino fresco, aglio sbucciato e spezzettato grossolanamente. Detti ingredienti sono tassativi, restando in ogni caso alla discrezione del produttore la determinazione delle quantità degli stessi.

Il produttore potrà, inoltre, utilizzare altre spezie, intere o macinate, in particolare cannella, anice stellato, coriandolo, noce moscata e chiodi di garofano ed altre erbe aromatiche, in particolare salvia e origano.

Sono esclusi le sostanze liofilizzate, gli aromi naturali, naturidentici ed artificiali, conservanti, additivi e starters.

3.2. *Metodo di produzione.*

Le caratteristiche microclimatiche presenti nella zona di elaborazione sono determinanti nella dinamica del ciclo produttivo.

La lavorazione è stagionale e si svolge da settembre a maggio, compresi, di ogni anno.

Il lardo deve essere lavorato fresco. Entro e non oltre 72 ore dalla macellazione deve essere rifilato, massaggiato con sale e collocato nelle apposite vasche di marmo, localmente denominate conche, preventivamente strofinate con aglio, alternando strati di lardo con gli altri ingredienti fino al riempimento del recipiente. Al termine dell'operazione, sulla conca verrà apposto il coperchio. Le conche sono contenitori di marmo bianco a forma di vasca, realizzate con materiale proveniente dall'agro marmifero dei «Canaloni» del bacino di Colonnata, che presenta peculiarità di composizione e struttura indispensabili all'ottimale stagionatura e maturazione del prodotto. Le conche possono essere ricavate dallo svuotamento di un unico blocco di marmo oppure da lastre di spessore non inferiore ai 2 cm opportunamente assemblate. Per quanto attiene al coperchio delle conche, questo sarà di marmo o altro materiale idoneo.

Il lardo dovrà riposare all'interno delle conche per un periodo di stagionatura non inferiore ai sei mesi.

La stagionatura deve avvenire in locali poco areati e privi di qualsiasi condizionamento forzato, in modo da non compromettere la naturale umidità dell'ambiente.

Durante la stagionatura il produttore dovrà verificare la consistenza della c.d. «salamora», che è il liquido rilasciato dal lardo a seguito del prolungato contatto con il sale.

Qualora il lardo non formasse «salamora» in quantità sufficiente, il produttore potrà integrare il quantitativo della stessa con una soluzione fredda di acqua satura di cloruro di sodio, ottenuta dallo scioglimento di sale marino, nella misura occorrente all'ottimale conservazione del prodotto.

3.3. *Caratteristiche del prodotto.*

All'atto dell'immissione al consumo il «Lardo di Colonnata» presenta le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE FISICHE

Forma: variabile, indicativamente rettangolare; spessore non inferiore ai 3 cm.

Aspetto esterno: la parte inferiore conserva la cotenna mentre quella superiore è ricoperta dal sale di stagionatura reso scuro dalle piante aromatiche e dalle spezie; può essere presente una striscia di magro.

Nel complesso il prodotto appare umido, di consistenza omogenea e morbida, di colore bianco, leggermente rosato o vagamente brunito.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Profumo: fragrante e ricco di aromi.

Sapore: gusto delicato e fresco, quasi dolce, finemente sapido se proveniente dalla zona delle natiche, arricchito dalle erbe aromatiche e le spezie usate nella lavorazione.

3.4. *Confezionamento.*

Il prodotto viene posto in commercio in tranci di peso variabile, da 250 a 5000 grammi, confezionati sottovuoto in imballaggio plastico o di altro materiale idoneo ovvero in altre forme tali da garantire il mantenimento delle sue caratteristiche organolettiche.

Il lardo potrà essere commercializzato anche affettato ovvero macinato e opportunamente confezionato. Le operazioni di preaffettatura e macinatura con successivo confezionamento potranno avvenire esclusivamente nella zona di produzione e non dovranno pregiudicare le caratteristiche organolettiche del prodotto. Il rivenditore finale potrà procedere all'affettatura sul banco, avendo cura di salvaguardare lo speciale sigillo non riutilizzabile di cui all'art. 4.

Art. 4.

Etichettatura

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni (in conformità alte prescrizioni del reg. CE n. 1726/98 e successive modificazioni) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti indicazioni:

«Lardo di Colonnata» seguita dalla dicitura Indicazione geografica protetta ovvero dalla sua sigla IGP in caratteri maggiori rispetto a qualunque altra dicitura riportata in etichetta;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il logo del prodotto, consistente — come da riproduzione sotto riportata — in una figura romboidale formata da una superficie a bordi frastagliati con all'interno la figura in profilo di un maiale con sopra delle creste montane di dimensioni mm 73×73 con nello spazio sottostante centralmente la scritta «IGP», sovrastata dalla scritta «Lardo di Colonnata» in due righe occupanti uno spazio misurato in linea orizzontale di mm 73. Le zone delimitanti le figure sono di colore verde e rosa, mentre le scritte, ottenute con il carattere tipografico Galliard sono di colore nero. Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. Il produttore avrà cura, prima del confezionamento, di apporre anche sulla cotenna del lardo, in corrispondenza di uno dei lati minori del trancio, lo speciale sigillo non riutilizzabile che riproduce, o reca un cartellino che riproduce, il predetto logo del prodotto. Nell'ipotesi di preaffettatura o macinatura con relativo idoneo confezionamento, qualora non sia possibile apporre o conservare sul prodotto lo speciale sigillo di cui sopra, il logo dovrà essere apposto unicamente sulla confezione.

I riferimenti del colore espressi in pantone sono i seguenti:
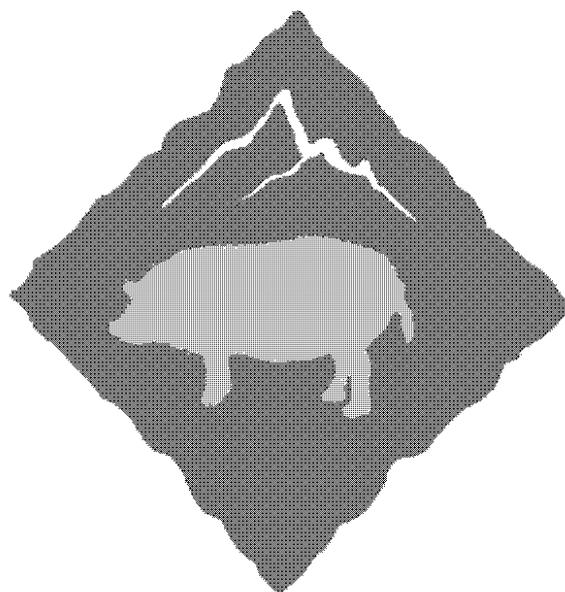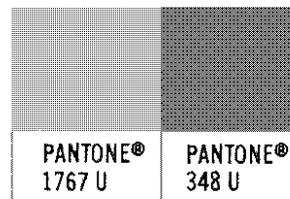
Lardo di Colonnata

IGP

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda suinicola dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «Lardo di Colonnata» è intraducibile.

Art. 5.

Elementi che comprovano l'origine del prodotto

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

riferimenti storici, quali le molteplici testimonianze attestanti nel tempo il legame esclusivo con il territorio della particolare forma di lavorazione e conservazione del lardo, l'attribuzione della fama del Paese a tale attività, la presenza in loco di conche di marmo risalenti ai secoli XVII, XVIII e XIX;

riferimenti religiosi, quali il culto locale di S. Antonio Abate, considerato nei secoli ispiratore delle guarigioni del «fuoco sacro» attraverso applicazioni di lardo sulla pelle, nonché la dedica della chiesa parrocchiale a S. Bartolomeo, patrono dei macellai;

riferimenti culturali, come lo svolgimento di una tradizionale sagra del lardo in coincidenza con la festa di S. Bartolomeo;

riferimenti gastronomici, quali le numerose attestazioni nel tempo sulla bontà del prodotto unite alle informazioni sulla provenienza esclusiva del prodotto da Colonnata;

riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione con metodi leali e costanti.

La tracciabilità del prodotto è comprovata, inoltre, dall'iscrizione degli allevatori, dei macellatori, dei produttori e confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo di cui all'art. 7.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da:

fattori geografici e climatici, consistenti nell'altitudine abbastanza elevata, nella accentuata umidità dell'ambiente, nelle temperature estive non eccessive e nelle limitate escursioni termiche giornaliere e annuali, che nell'insieme generano un microclima esclusivo particolarmente adatto alla lavorazione e conservazione del prodotto in maniera naturale;

fattori economici e sociali, consistenti nel forte radicamento dell'attività di produzione nella vita dei cavatori di marmo di Colonnata, i quali hanno potuto disporre di un alimento fortemente calorico, necessario per sopportare le proibitive condizioni di lavoro nelle cave;

fattori produttivi, consistenti nella facile reperibilità in loco della materia prima, degli ingredienti di base e dello speciale marmo (proveniente dalla località dei «Canaloni») necessario per la conservazione del prodotto, nella permanenza del prodotto nella particolare atmosfera delle «cantine» di Colonnata, nonché nell'utilizzo di metodiche di lavorazione e conservazione consolidate nel tempo in forme leali e costanti.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla I.G.P. «Lardo di Colonnata» è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CEE 2081/92.

02A06799

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Chiarimenti in ordine alle determinazioni n. 1/02 e n. 6/02 con provvedimento 9 maggio 2002

Il presidente premesso che sono pervenute alcune richieste di chiarimenti in ordine alle determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 1 del 16 gennaio 2002 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 2002, n. 23) e n. 6 del 3 aprile 2002 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 2002, n. 95) comunica:

a) l'Autorità con la determinazione n. 6/02 ha inteso anticipare l'invio della relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa dalla data di redazione del conto finale (art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni) prevista dalla determinazione n. 1/02, alla data del certificato di ultimazione dei lavori (art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni). Qualora a tale data non fosse stato ancora redatto il conto finale dei lavori, il relativo dato non sarà inserito nel documento;

b) le relazioni dettagliate sul comportamento dell'impresa devono essere inviate per i lavori ultimati dopo la data del 1º marzo 2000 anche se sono stati aggiudicati prima di tale data e, quindi, senza che per essi siano state trasmesse le relative schede (A, C1, ... B1 ...);

c) le copie dei certificati di esecuzione dei lavori devono essere trasmessi alla sezione centrale dell'Osservatorio.

02A06121

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651127/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035